

Indice generale

Statuto	2
Art. 1 – DENOMINAZIONE	2
Art. 2 - SCOPI	2
Art. 3 - SEDE	3
Art. 4 ATTIVITA’	3
Art. 5 - DURATA	4
Art. 6 - PATRIMONIO	4
Art. 7 - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE	4
Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	5
Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI	6
Art. 10 - L’ASSEMBLEA	6
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	7
Art. 12 - L’UFFICIO DI PRESIDENZA	7
Art. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO	8
Art. 14 - MODIFICHE	8
Art. 15 - SCIOGLIMENTO	8
Art. 16 – NORMA RESIDUALE	9

Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata “**Nutrire significa educare**” con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C..

L'Associazione è costituita in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione “Nutrire significa educare” si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

1. essere un gruppo di persone interessate ad informarsi e formarsi nella pratica, sui temi del consumo responsabile, della sana alimentazione e su tutto ciò che riguarda la sostenibilità e l'adozione di stili di vita che garantiscano a noi e ai nostri figli un futuro migliore.
2. Promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole.
3. Promuovere incontri divulgativi, aperti agli aderenti ed alla cittadinanza, sulle tematiche dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana, dell'alimentazione dei bambini, della mobilità sostenibile, delle energie da fonti rinnovabili, delle scelte di finanza alternativa ed etica.
4. Organizzare corsi di formazione e approfondimento sui temi di interesse dell'associazione.
5. Promuovere prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, e non subordinati alla legge del profitto.
6. Svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.
7. Promuovere modelli sociali e culturali inclusivi, dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona.
8. Promuovere la consapevolezza e la responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino.

9. Promuovere lo sviluppo di gruppi d'acquisto solidale e collettivo, fornendo loro supporto logistico e organizzativo.
10. Favorire l'accesso ai prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, equo-solidali.
11. Collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, Scuole che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche.
12. Favorire la comprensione dell'agricoltura ecosostenibile anche nella pratica, attraverso gli orti didattici nelle scuole, gli orti in casa, gli orti sociali, per trasmettere il sapere agricolo da una generazione all'altra e promuovere un più stretto rapporto con la natura.
13. Essere una forma di aggregazione tra famiglie, favorendone la relazione a partire da esigenze comuni, la collaborazione, lo stimolo a fare scelte sostenibili e di valore.
14. Promuovere le tematiche che sono oggetto degli scopi dell'associazione.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bassano del Grappa (VI) all'indirizzo riportato sul Codice Fiscale.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale dei propri soci, le prestazioni dei soci sono svolte a titolo prevalentemente gratuito.

Art. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione "Nutrire significa educare" persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

1. organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico, della sobrietà;
2. ricercare il contatto diretto con i produttori per favorire quelli che tra loro rispettano i valori che l'associazione intende promuovere;
3. favorire l'informazione dei soci nel campo alimentare, biologico, equo-solidale e nei settori a essi collegati;
4. promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
5. promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
6. sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto d'incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;

7. mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove;
8. favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse;
9. organizzare acquisti collettivi di prodotti;
10. tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari atte al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito dalle quote sociali annuali versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno.

Faranno parte del patrimonio anche lasciti e donazioni, i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali contributi, erogazioni e lasciti diversi; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 7 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci aderenti al GAS, si impegnano a ricoprire un ruolo attivo al suo interno, rendendosi disponibili a ricoprire le diverse necessità operative e organizzative che si presentino e a rispettare le norme contenute nel regolamento del Gruppo di Acquisto Solidale che verrà consegnato all'atto della richiesta di adesione all'Associazione.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per:

1. Decadenza per mancato pagamento della quota associativa
2. Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

4. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica di provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

I soci hanno diritto di:

1. Partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
2. Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo due);
3. Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
4. Discutere e approvare i rendiconti economici;
5. Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
6. Promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione, invitare agli incontri, prendere contatto con associazioni/enti/gruppi. Le eventuali proposte saranno valutate dai soci negli incontri periodici.
7. E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

I Soci sono tenuti a:

1. Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
2. Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea ;
3. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
4. Non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l'Associazione.

Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 1/5 degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito a mezzo posta elettronica o telefono o pubblicazione sul sito associativo almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (due delega al massimo) con le limitazioni previste dalla legge.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente, dal vice-Presidente o da altra persona designata.

Il verbale di ogni assemblea sarà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente ed è a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 15 (quindici), in numero dispari di membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo.

Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
2. Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
3. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
5. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

Art. 12 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'assemblea dei soci nomina il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere.

Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 14 - MODIFICHE

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 15 - SCIoglimento

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

Art. 16 – NORMA RESIDUALE

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla L. 383/2000 e al D.Lgs. 460/97 e loro successive variazioni.

Il presente statuto è sottoscritto da tutti i soci fondatori.